



COMUNE DI NERVIANO
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
STIPULA DEI CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 05/07/2018



INDICE

TITOLO I: OGGETTO E FINALITA'

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Finalità
- Articolo 3 – Definizioni

TITOLO II: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI

- Articolo 4 – Finalità dei contratti
- Articolo 5 – Presupposti e oggetto dei contratti
- Articolo 6 – Modalità di scelta del contraente
- Articolo 7 – Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione
- Articolo 8 – Esame delle proposte
- Articolo 9 – Stipulazione del Contratto
- Articolo 10 – Accordi di collaborazione
- Articolo 11 – Diritto di rifiuto

TITOLO III: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- Articolo 12 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazione
- Articolo 13 – Aspetti fiscali
- Articolo 14 – Verifiche e controlli
- Articolo 15 – Riserve Organizzative
- Articolo 16 – Trattamento dati personali
- Articolo 17 – Entrata in vigore



TITOLO I: OGGETTO E FINALITA'

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione degli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell' art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e le modalità di stipulazione di **contratti di sponsorizzazione** ed **accordi di collaborazione**, nonché **convenzioni** con soggetti pubblici o privati, ONLUS, Associazioni senza fini di lucro, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l'accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per “**contratto di sponsorizzazione**”: un contratto mediante il quale una parte (*sponsor*) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni, prestare servizi o eseguire lavori a favore di un terzo (*sponsee*), che a sua volta si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
 - per “**sponsor**”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altra utilità ad altro soggetto (*sponsee*), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor;
 - per “**sponsee**”: il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;
 - per “**accordo di collaborazione**”: contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.

TITOLO II: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI



ART. 4 – FINALITÀ DEI CONTRATTI

1. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
2. In particolare, i predetti contratti sono diretti a:
 - recuperare risorse per l'Amministrazione Comunale che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e dell'attività della medesima;
 - migliorare gli standard di qualità e l'aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l'effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni ed attrezzature all'Amministrazione Comunale;
 - supportare progetti innovativi e processi informativi/formativi qualificati promossi dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – PRESUPPOSTI E OGGETTO DEI CONTRATTI

1. L'utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - il perseguimento di interessi pubblici;
 - l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
 - il conseguimento di risparmi di spesa;
 - il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.
2. Le stesse possono essere utilizzate per la realizzazione di iniziative in ambito culturale, sociale e sportivo, di attività di promozione del territorio, di valorizzazione del patrimonio comunale, dell'innovazione tecnologica e della formazione.
3. Il **contratto di sponsorizzazione** e l'**accordo di collaborazione** possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale.
4. Resta esclusa l'utilizzazione del **contratto di sponsorizzazione** e dell'**accordo di collaborazione** per l'affidamento della gestione di servizi comunali.
5. Ai sensi della L. 27/12/1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, possono essere inoltre stipulate **convenzioni** con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
6. Sono esclusi dai **contratti di sponsorizzazione**, dagli **accordi di collaborazione** e dalle **convenzioni** quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.
7. Le modalità di associazione dei segni distintivi dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell'iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale dell'Amministrazione Comunale.



ART. 6 - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione può essere attivata:
 - a) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
 - b) su iniziativa di soggetti privati.
2. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Il procedimento di scelta dello sponsor può essere effettuato mediante:
 - a) **affidamento diretto** nel caso in cui l'importo del valore del contratto di sponsorizzazione non superi i 40.000,00 euro, previa valutazione di congruità da parte del Responsabile del Servizio competente;
 - b) **procedura selettiva concorrenziale**, con pubblicazione di apposito avviso qualora l'importo del valore del contratto di sponsorizzazione superi i 40.000,00 euro. L'avviso pubblico, unitamente al capitolato, è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente ed è pubblicato all'Albo pretorio del Comune. L'avviso deve indicare almeno:
 - l'oggetto della sponsorizzazione;
 - i requisiti di partecipazione;
 - le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
 - l'indicazione in merito alla eventuale fidejussione da prestare;
 - i criteri di valutazione dell'offerta;
 - l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della prestazione,
 - l'ufficio procedente ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Servizio competente nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. Per la suddetta valutazione ci si potrà avvalere di apposita commissione presieduta dal Responsabile del Servizio indicato.
3. Nell'ipotesi di iniziativa di soggetti privati, il Responsabile del Servizio competente può procedere, alla stipulazione del **contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione**, con il soggetto proponente, tramite affidamento diretto, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5 previa deliberazione di Giunta di presa d'atto della proposta di sponsorizzazione.
 - a) L'avviso di sponsorizzazione con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, verrà pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, per almeno trenta giorni ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016.
 - b) L'avviso di sponsorizzazione è rivolto ad imprese, anche individuali, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE



PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

1. Le proposte di sponsorizzazione devono essere presentate in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:
 - a) dati del proponente, ovvero dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA;
 - b) eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale;
 - c) indirizzi (pec o casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'avviso);
 - d) dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del Legale Rappresentante e dell'eventuale firmatario della proposta qualora persona diversa;
 - e) breve illustrazione dell'attività esercitata (allegare curriculum);
 - f) il progetto che si intende sponsorizzare (progetti/eventi/iniziative/mostre/ecc);
 - g) le modalità di sponsorizzazione:
 - se finanziaria indicare l'entità del contributo che si intende erogare;
 - se tecnica indicare le modalità che, attraverso la prestazione di beni/servizi, permettono la realizzazione dell'iniziativa indicando, altresì, il valore economico di mercato complessivo dei beni/servizi resi;
 - h) l'accettazione di tutte le clausole contenute nell'avviso;
 - i) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazioni;
 - j) l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il Legale Rappresentante dichiara che il soggetto proponente rappresentato:
 - è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - non è debitore nei confronti del Comune di Nerviano;
 - è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
 - è in regola con le norme che regolano l'assunzione di disabili;
 - non è sottoposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione;
 - m) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione.
2. Alla proposta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo Sponsor.

ART. 8 – ESAME DELLE PROPOSTE

1. Le proposte pervenute saranno valutate dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, valutando il valore economico della sponsorizzazione in denaro ovvero il controvalore della prestazione tecnica e/o altre utilità, nonché particolari coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello sponsor.



2. In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, e/o in caso di più proposte di sponsorizzazione della stessa natura tecnica, lo sponsor si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una ulteriore procedura selettiva concorrenziale tra i soggetti, al fine di massimizzare l'utilità per l'Amministrazione Comunale non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte.
3. L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza e l'opportunità, si riserva di conferire al miglior offerente, ove richiesto motivatamente, la qualità di sponsor esclusivo di un specifico progetto.
4. In ogni caso, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità accordabile, entro un congruo termine.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di richiedere allo sponsor selezionato, qualora ricorressero i presupposti e in base ad esigenze di pubblico interesse sopravvenute, connesse alla realizzazione del progetto/iniziativa/attività, di convertire, da offerta tecnica in economica e viceversa, la prestazione oggetto della sponsorizzazione.
6. In esito alla valutazione delle offerte, l'Amministrazione Comunale procede a invitare i soggetti individuati quali sponsor alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione.
7. Le proposte ritenute idonee ma non perfezionate con la stipula di contratti di sponsorizzazione potranno essere comunque tenute in considerazione per altre iniziative.
8. Qualora alla scadenza riportata per ogni singola iniziativa, l'avviso di sponsorizzazione fosse andato deserto, ovvero le offerte pervenute risultassero irregolari, inammissibili, inadeguate o non accettate, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi in possesso dei requisiti.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile del Servizio formalizza con propria determinazione l'affidamento della sponsorizzazione e stipula con lo sponsor un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti.
2. Il contratto di sponsorizzazione deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione Comunale.
In particolare il contratto deve contenere:
 - a) denominazione del contraente;
 - b) oggetto e finalità della sponsorizzazione;
 - c) gli obblighi delle parti e delle modalità di attuazione della sponsorizzazione (allegando l'eventuale capitolato e richiamando l'eventuale progetto);
 - d) il diritto del contraente all'utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall'Amministrazione Comunale, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso;
 - e) la durata del contratto, nonché l'eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
 - f) la determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione;
 - g) nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni;
 - h) le eventuali garanzie richieste;
 - i) le verifiche contrattuali e le relative responsabilità;
 - j) la facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990, e ss.mm.ii.;
 - k) le disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali.



3. La stipulazione del contratto sostituisce qualunque atto, concessione, comunicazione, autorizzazione o nulla osta di competenza dell'Amministrazione Comunale, richiesti per l'installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare.

ART. 10 – ACCORDI DI COLLABORAZIONE

1. La stipulazione di **accordi di collaborazione**, come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento, avviene mediante la formula della convenzione.
2. Nella convenzione sono definiti gli impegni e gli oneri a carico di ciascun soggetto per la realizzazione dell'iniziativa oltre alle reciproche responsabilità; tale forma di collaborazione esula dal regime dei contratti a prestazioni corrispettive.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della collaborazione, si configurino fattispecie di sponsorizzazione come definite dall'art. 3 del presente Regolamento, legate ad aspetti di pubblicità del marchio di un soggetto commerciale, l'accordo verrà concluso sotto la forma di contratto a prestazioni corrispettive.

ART. 11 – DIRITTO DI RIFIUTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga:
 - che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.

TITOLO III: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 12 – UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula contratto di sponsorizzazione, sono considerate risparmi di spesa che possono essere utilizzate per le finalità previste dall'art. 43, comma 5, della L. 449/1997.
2. Con deliberazione di Giunta comunale si provvederà alla determinazione degli importi destinati ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale, come disciplinate dalla contrattazione di comparto e nei limiti previsti dal citato art. 43, comma 5, della L. 449/1997 e comunque previa certificazione del Collegio dei Revisori.



ART. 13 - ASPETTI FISCALI

1. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii..
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente Regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia.
 - Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo sponsor presenterà allo sponsor fattura con importo pari al contributo ricevuto, comprensivo di IVA.
 - Nel caso in cui la sponsorizzazione sia di natura tecnica, ovvero siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto d'obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all'ente del valore del servizio o dei beni, soggetto ad IVA, e la fatturazione dell'ente allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad IVA, per l'attività di promozione dell'immagine e/o dei prodotti e servizi dello sponsor.
 - Nel caso in cui, infine, vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'ente, è fatto d'obbligo la doppia fatturazione: lo sponsor presenterà fattura con importo pari alle spese sostenute ed il Comune emetterà una fattura di uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
3. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a carico dello sponsor.
4. I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.
5. Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Resta a carico del Comune l'onere derivante dall'IVA da split payment che l'Ente deve versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le iniziative saranno soggette a periodiche verifiche da parte dell'Ufficio Comunale competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi richiesti.
2. Eventuali difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC; la notifica e l'eventuale diffida producono effetti nel contratto di sponsorizzazione, ovvero nella convenzione, secondo le clausole appositamente stipulate in ambiti negoziali.
3. Compito del controllo interno sono anche la rilevazione e la valutazione annuali dei vantaggi acquisiti dall'Amministrazione Comunale in relazione all'attivazione delle iniziative di cui al presente avviso.

ART. 15- RISERVE ORGANIZZATIVE



1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

ART. 16- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli Uffici Comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione che lo approva;
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul portale del Comune di Nerviano, nella sezione Servizi-On line, Regolamenti – Servizi Tecnici 2: Ambiente ed Ecologia – Regolamento Sponsorizzazioni.